

COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

O - O - O - O - O

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

O - O - O - O - O

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 4 - BASE IMPONIBILE

ART. 5 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 6 - ALIQUOTE

ART. 7 - PRECISAZIONI

**ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI COPERTI
CON IL GETTITO T A S I**

ART. 9 - DICHIARAZIONE

ART. 10 - VERSAMENTI

ART. 11 - RIMBORSI

ART. 12 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 13 - DECORRENZA DELLA T A S I

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e sulla scorta della disciplina dell'Imposta comunale sui Servizi indivisibili (T A S I), di cui alla Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, come modificata ed integrata dal Decreto-Legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.05.2014, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni e, da ultimo, dal Decreto-Legge 09.06.2014, n. 88.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è l'occupante o il proprietario di fabbricati ed aree fabbricabili, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la T A S I in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, nella percentuale del 20 per cento (ventipercento). La restante parte (80 per cento) è dovuta dal proprietario.
3. In caso di pluralità di occupanti o di proprietari, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Il riparto dell'obbligazione tributaria (80 per cento al proprietario e 20 per cento all'occupante) è inderogabilmente subordinata alla comunicazione, da parte del proprietario, dei dati anagrafici e fiscali dell'occupante e degli estremi di registrazione del contratto di affitto.

ART. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della T A S I è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'Imposta Municipale Propria.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella utilizzata per l'applicazione dell'I.M.U., di cui all'art. 13 del Decreto -Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'Imposta comunale sui Servizi Indivisibili (T A S I) si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota di riferimento:
 - L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da anziani o disabili che spostano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

- L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all' A I R E, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. Allo stesso regime dell'abitazione principale sono assoggettate le eventuali pertinenze.

ART 6 - ALIQUOTE

1. Sono stabilite le seguenti aliquote:
 - Abitazioni principali e relative pertinenze 2,50 per mille
(dueecinantapermille)
 - Aree fabbricabili 1,00 per mille
(unopermille)
 - Altri immobili 1,00 per mille
(unopermille)

ART. 7 – PRECISAZIONI

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C 2, C 6 e C 7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
3. Per i terreni agricoli, come disposto dall'art. 1 – comma 669 – della Legge 27/12/2013, n. 147, appositamente modificato dall'art. 2 – comma 1 – lett. f) del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, opera l'esenzione della T.A.S.I.,

ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI COPERTI CON IL GETTITO T A S I.

1. I servizi indivisibili coperti con il gettito T A S I sono i seguenti:
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
 - Servizi socio-assistenziali;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Servizi nel campo della viabilità.
2. Per l'indicazione dei relativi costi si rimanda all'Allegato 1 al presente Regolamento.

ART. 9 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati dall'art. 2 del presente Regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetti anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
3. In caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'I.M.U., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla T A S I.

ART. 10 - VERSAMENTI

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 Giugno o **altra data fissata dalle Legge**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali riduzioni dei dodici mesi dell'anno precedente nel caso in cui alla data del 16 Giugno non sia stata pubblicata l'aliquota per l'anno di riferimento sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze . La seconda rata deve essere versata entro il 16 Dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno o altra data fissata dalle legge.
2. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a **10 (dieci) Euro**. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Limitatamente all'anno 2014, qualora il Comune non provveda, entro il 31 MAGGIO 2014, alla pubblicazione sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle aliquote di riferimento per l'anno in corso, i contribuenti versano la prima rata entro il 16 Giugno 2014 o **altra data prevista dalla Legge**. Il versamento della rata a saldo, da eseguirsi entro il 16 Dicembre 2014, dovrà essere calcolata a conguaglio, sulla base delle deliberazioni pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il versamento della T A S I è effettuato a mezzo di Mod. F 24 o bollettino di c.c.p., come definito dal Decreto del Direttore del Dipartimento delle finanze del M.E.F. datato 23 Maggio 2014.

ART 11 - RIMBORSI

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente art. 10, comma 2°.

ART. 12 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge 27.12.2013, n. 147, dalla Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.

2. Sulle somme dovute a titolo di T A S I a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni, interessi e spese postali non supera €25,00 (Venticinque/00).

ART. 13 - DECORRENZA DELLA T A S I

1. La T A S I è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 14 articoli, entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal Primo Gennaio dell'anno 2014.-

ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T A S I ELENCO COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

VIABILITA' (1.08.01)	€. 31.216,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1.08.02)	€. 381.150,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	
(1.10.01)	€. 429.311,00
(1.10.02)	€. 14.608,00
(1.10.04)	€. 229.802,00
TUTELA AMBIENTALE	
(1.09.01)	€. 100.934,00
(1.09.04)	€. 44.220,00
(1.09.05)	€. 116.774,00

T O T A L E	€. 1.348.015,00
	=====